



LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE E LA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MARCHE DENOMINATO "PALAZZO DELLE MARCHE" SITO AD ANCONA P.ZZA CAVOUR, 23**

Il 19 ottobre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE E LA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MARCHE DENOMINATO "PALAZZO DELLE MARCHE" SITO AD ANCONA P.ZZA CAVOUR, 23

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione fra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo dell'immobile di proprietà della regione Marche denominato "Palazzo delle Marche" sito ad Ancona P.zza Cavour, 23 - contenuta nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Segretario generale dell'Assemblea legislativa alla sua sottoscrizione;
3. di stabilire che l'intesa, della durata di anni sei, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione;
4. di provvedere a tutti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa - Articolo 15, comma 1, lettera h);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 63/22 del 23 marzo 2021 (Adozione del nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 73/24 del 9 aprile 2021 (L.R. 30.06.2003 n. 14 art. 7, comma 5 - Conferimento dell'incarico ad interim di dirigente del Servizio "Programmazione finanziaria e contratti");

Motivazione

A seguito dell'acquisto, con legge regionale n. 29/2004, dell'immobile sito ad Ancona – P.zza Cavour, 23, lo stesso, denominato “Palazzo delle Marche”, è stato adibito a sede dell'Assemblea legislativa delle Marche e di alcuni uffici della Giunta regionale. La sua gestione è attualmente affidata alla Giunta regionale salvo che per alcuni servizi a cui provvede direttamente l'Assemblea legislativa a mezzo dei propri uffici amministrativi e della propria dotazione finanziaria.

Si fa presente che ad opera dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2017, all'interno del Palazzo delle Marche, oltre agli uffici dell'Assemblea legislativa e di alcuni uffici della Giunta regionale, alcuni spazi sono stati dati in concessione gratuita dalla Giunta stessa ai seguenti soggetti terzi, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, ai quali la Regione aderisce e partecipa:

Fondazione Marche Cultura

Associazione Marchigiana Attività Teatrali

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

Consorzio Marche Spettacolo

Tali soggetti sono stati individuati con nota del Presidente pro-tempore del Consiglio regionale in data 11/08/2017 prot. 5205, quali destinatari di una non precisata porzione del Palazzo battezzata “Cittadella della Cultura” con conseguente indeterminatezza della suddivisione degli spazi fra Assemblea, Giunta regionale e soggetti esterni, che ha dato a vita a numerose interlocuzioni varie fra i dirigenti dell'Assemblea e della Giunta regionale, senza però mai addivenire ad un accordo circa una precisa suddivisione degli spazi.

Solo a seguito di un incontro tenutosi in data 19/05/2021 fra gli uffici tecnici e amministrativi della Giunta e dell'Assemblea, è stato possibile affrontare contestualmente i vari aspetti gestionali sottesi alla gestione in comune del Palazzo delle Marche. A seguito della riunione è stato effettuato un sopralluogo congiunto in data 04/06/2021, nel corso del quale è stata fatta una puntuale ricognizione degli spazi direttamente utilizzati dall'Assemblea, dalla Giunta regionale nonché di quelli di fatto occupati dai soggetti terzi.

A tal fine è stato predisposto uno schema di Convenzione Giunta- Consiglio che delimita i rispettivi spazi di competenza e disciplina la ripartizione nella gestione delle utenze, dei servizi ausiliari e tecnici, nonché delle relative spese.

Nell'effettuare la ripartizione, le strutture coinvolte hanno concordato per motivi di snellimento operativo, di attribuire all'uno o all'altro Organo l'intera gestione delle singole categorie di utenze e servizi, rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa di oneri e spese su base millesimale/proporzionale. Ciò tenuto conto che questa Assemblea fruisce in modo totalmente gratuito di spazi e servizi afferenti l'Aula consiliare e locali attigui, presso il Palazzo della Giunta regionale sito in via Tiziano 44 – Ancona.

Lo schema della Convenzione è stata sottoposto al vaglio dell'Ufficio di Presidenza che, con determinazione verbale n. 355 assunta nella seduta n. 38 del 07/09/2021 ha deciso di attivare detta Convenzione secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Servizio “Programmazione finanziaria e contratti” la formalizzazione della relativa proposta di deliberazione.

Si fa presente, altresì, che contestualmente alla sottoscrizione dell'intesa Giunta/Assemblea, la Giunta regionale sottoscriverà con i soggetti terzi un contratto di concessione, il cui schema sarà approvato con



deliberazione della Giunta regionale, con il quale è stato formalizzato e delimitato l'uso gratuito degli spazi da essi occupati, mentre gli altri oneri relativamente a utenze, servizi, imposte e quant'altro gravante sull'utilizzo, saranno sostenute direttamente dal conduttore ovvero rimborsate alla Regione in proporzione alla superficie utilizzata.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di approvare lo schema di Convenzione fra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo dell'immobile di proprietà della regione Marche denominato "Palazzo delle Marche" sito ad Ancona P.zza Cavour, 23 - allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il Segretario generale dell'Assemblea legislativa alla sua sottoscrizione.

L'intesa, della durata di anni sei, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile per ulteriore sei anni, salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere in qualsiasi tempo, con preavviso di sei mesi.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Barbara Raponi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Convenzione fra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo dell'immobile di proprietà della regione Marche denominato "Palazzo delle Marche" sito ad Ancona P.zza Cavour, 23 - in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio
Programmazione finanziaria e contratti
Antonio Russi



DELIBERA N. 134

SEDUTA N. 43

DATA 19/10/2021

pag.
5

La presente deliberazione si compone di 20 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

CONVENZIONE CONCERNENTE L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MARCHE DENOMINATO "PALAZZO DELLE MARCHE", SITO AD ANCONA, IN PIAZZA CAVOUR N.

23

La Giunta regionale delle Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata "Regione", rappresentata da, (C.F.), in qualità di, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9;

e

il Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, di seguito denominato "Consiglio", rappresentato da, (C.F.), in qualità di, domiciliato per la carica ad Ancona, in piazza Cavour n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del e la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. del, con le quali è stato approvato lo schema di convenzione concernente l'utilizzo dell'immobile regionale denominato "Palazzo delle Marche", sito ad Ancona, in piazza Cavour n. 23

convengono quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola le modalità di gestione dell'immobile, di proprietà della Regione, sito ad Ancona, in piazza Cavour n. 23, censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale 110, subalterno 6 e 8.
2. L'immobile è destinato prioritariamente a sede del Consiglio, salvo quanto diversamente specificato con la presente convenzione.
3. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di sei anni. La medesima si rinnoverà automaticamente per ulteriori sei anni, salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere, in qualsiasi tempo, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2

(Autonomia gestionale del Consiglio)

1. La Regione concede in uso gratuito al Consiglio l'immobile di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente agli spazi individuati puntualmente nelle planimetrie allegate al presente atto (Allegato 1) di cui è parte integrante.

Art. 3

(Obblighi delle parti)

1. I beni si intendono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Sono a carico del Consiglio i lavori di ordinaria manutenzione relativi agli spazi utilizzati. Sono a carico della Regione i lavori di straordinaria manutenzione.
2. Per accertare lo stato manutentivo dell'immobile la Regione può effettuare, mediante propri tecnici, sopralluoghi, prescrivendo gli interventi di manutenzione ordinaria necessari, ed indicare il termine entro il quale i lavori devono essere eseguiti.
3. Il Consiglio non può eseguire, senza il preventivo consenso scritto della struttura della Regione competente in materia, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite dalla proprietà, senza che il Consiglio possa pretendere compensi di sorta.
4. Resta salvo il diritto della Regione di chiedere, ove lo ritenga opportuno, che il Consiglio rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Regione addebitando le spese in compensazione al Consiglio.
5. La Regione si riserva il diritto di fare accedere propri dipendenti e incaricati presso l'immobile per eseguire verifiche ed eventuali lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari.

Art. 4

(Interventi di manutenzione straordinaria)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo quelli imprevisi ed urgenti, sono programmati anche sulla base delle segnalazioni del Consiglio, oltreché delle effettive disponibilità di bilancio, fermo restando la valutazione da parte della struttura regionale competente sulle priorità delle segnalazioni pervenute rispetto all'esigenza manutentiva del fabbricato.
2. Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono appaltati e realizzati dalla Regione tramite la struttura competente.
3. E' facoltà del Consiglio, previa autorizzazione del competente ufficio della Regione, realizzare interventi di manutenzione straordinaria, avvalendosi del supporto tecnico dell'ufficio medesimo.

Art. 5

(Referenti)

1. Al fine dell'attuazione della presente convenzione, il Consiglio individua e comunica alle competenti strutture della Regione i dipendenti che svolgeranno ruolo di interfaccia con gli uffici della Regione interessati nelle relative attività amministrative.

Art. 6

(Spese di gestione)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure amministrative connesse all'acquisizione e al pagamento delle forniture e dei servizi strumentali al funzionamento dell'immobile, le parti concordano che le utenze e i servizi saranno gestiti in via esclusiva e a proprio intero carico dalla Regione e dal Consiglio secondo quanto indicato nell'Allegato 2 della presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

2. Le ulteriori spese, non ricomprese nelle previsioni di cui al punto 1, saranno ripartite tra Regione e Consiglio in proporzione alle superfici nette calpestabili effettivamente in godimento, che convenzionalmente sono così suddivise:

- Regione: 17,27 %
- Consiglio: 82,73 %

Per il Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Per la Giunta regionale

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILI
ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Tra la Regione Marche, (C.F. 80008630420), in persona di
.....,

(C.F.), domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via
Gentile da Fabriano n. 9, Ancona, di seguito denominato anche concedente

E

....., (C.F.), in persona del legale
rappresentante, (C.F.), domiciliato per la carica presso
....., di seguito denominato anche concessionario

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale .../.../2021, n. ..., è stato approvato lo schema di concessione – contratto riguardante gli spazi fruiti dalle associazioni ed enti allocati all'interno dello stabile di proprietà regionale sito in Piazza Cavour n. 23, Ancona, identificato catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Ancona, foglio 8, particella 110, sub 6 e 8;
- che con Decreto .../.../2021, n. ..., è stata assentita la concessione di porzione dell'immobile di cui sopra a

ciò premesso, da ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra individuate, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 (Oggetto)

La Regione Marche come sopra rappresentata, ai sensi della normativa richiamata negli atti di cui in premessa, cede in concessione gratuita a, come sopra rappresentata, i locali ubicati nell'ambito dell'immobile identificato in premessa, come da planimetria allegata al presente atto Allegato A, di superficie netta calpestabile di circa mq.

ART. 2 (Durata)

La concessione ha decorrenza dalla data di stipula del presente atto e avrà la durata di anni 6 (sei), salvo diritto della Regione di recedere, per motivi di interesse pubblico, con comunicazione da farsi almeno 6 (sei) mesi prima del rilascio anticipato.

La concessione, alla scadenza, potrà essere rinnovata, su istanza del concessionario, per un periodo di ulteriori anni 6 (sei).

ART. 3 (Uso dei locali concessi)

L'immobile dovrà essere adibito all'esercizio delle finalità istituzionali del concessionario, fermo restando ogni vincolo correlato alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione urbanistica.

ART. 4 (Consegna dei locali)

Il concessionario dichiara di conoscere la porzione di immobile concessogli e di trovarla adatta all'uso convenuto e, così, di tenerla in consegna ad ogni effetto, confermandosi in questo momento custode dello stesso.

Le parti prendono atto che la classe di prestazione energetica dell'edificio è "B", come da certificazione allegata al presente atto Allegato B.

ART. 5 (Divieto di subconcessione)

E' vietata ogni forma di subconcessione, anche parziale dell'immobile e la cessione a qualsiasi titolo del contratto.

ART. 6 (Migliorie e addizioni)

Il concessionario non potrà apportare migliorie e addizioni all'immobile senza il preventivo consenso scritto del concedente. In ogni caso, il concessionario non potrà vantare alcun diritto a rimborsi o indennità e le migliorie e addizioni sono acquisite dal concedente.

Il concessionario provvederà a trasmettere l'elenco delle migliorie e addizioni apportate nonché la relativa documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.

ART. 7 (Spese)

Sono a carico del concedente tutte le spese necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile.

Sono a carico del concessionario ogni altro onere correlato alla fruizione dei locali, con particolare riferimento a:

- utenza elettrica
- utenza idrica
- utenza telefonica
- utenza gas
- pulizie
- vigilanza
- fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario
- connettività
- tassa rifiuti (TARI)

Dette spese, ove non direttamente accollabili al concessionario, saranno dal medesimo rimborsate alla Regione su base proporzionale alla superficie occupata, pari a per cento.

ART. 8 (Restituzione dei locali)

Al termine della concessione il concedente non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l'eventuale deterioramento dell'immobile risultante dall'uso dello stesso in conformità del contratto.

ART. 9 (Recesso)

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 10 (Spese contrattuali)

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del concessionario.

ART. 11 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si danno reciproco atto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 12 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 03/04/2015, n. 4.

ART. 13 (Foro esclusivo)

Per le controversie nascenti dal presente contratto il Foro esclusivo è quello di Ancona.

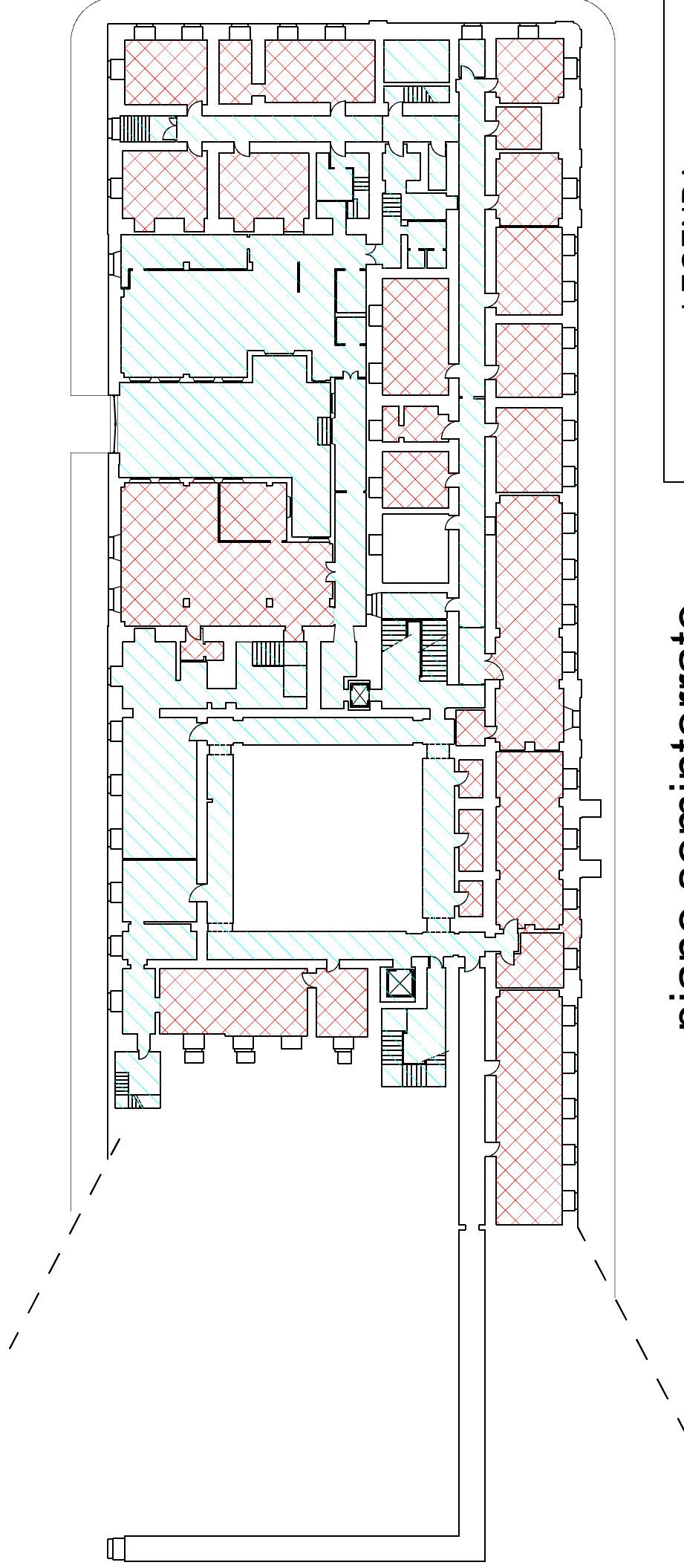
La parte concessionaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiara di accettare esplicitamente quanto stabilito dagli articoli 3 (Uso dei locali concessi), 5 (Divieto di subconcessione), 6 (Migliorie e addizioni), 7 (Spese), 8 (Restituzione dei locali), 10 (Spese contrattuali) e 13 (Foro esclusivo).

Il concessionario

(.....)

Il concedente

(.....)

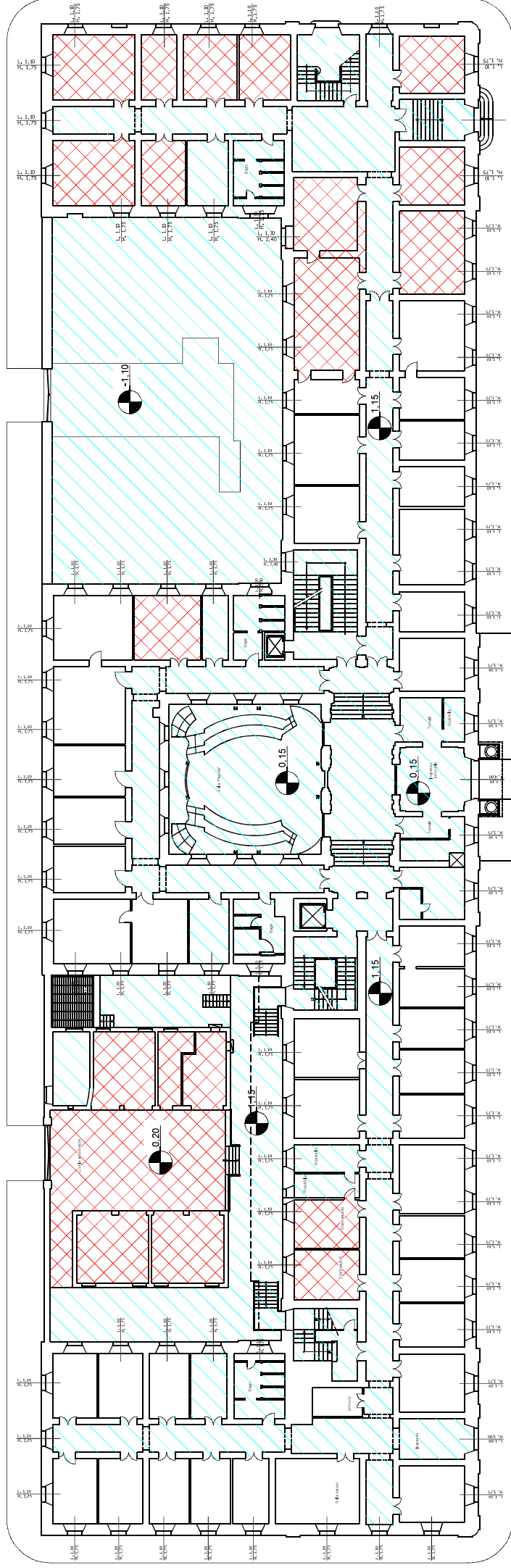


piano seminterrato

LEGENDA

 locali ad uso esclusivo del Consiglio

 locali in uso comune tra Consiglio e Regione

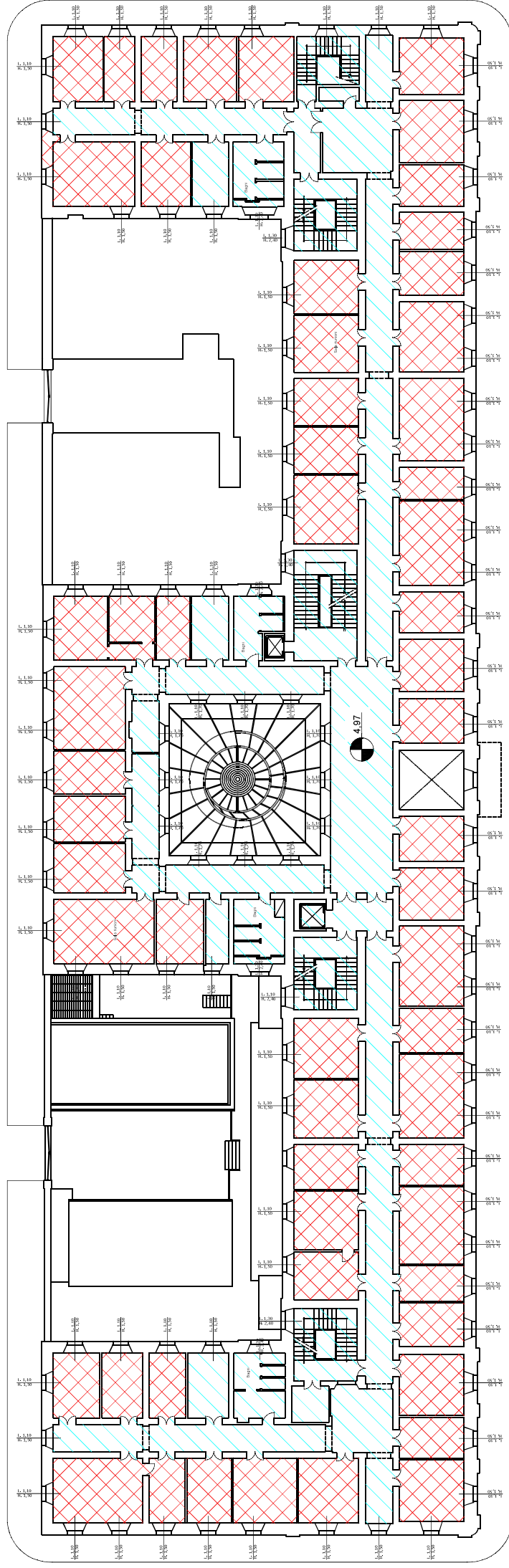


piano terra

LEGENDA

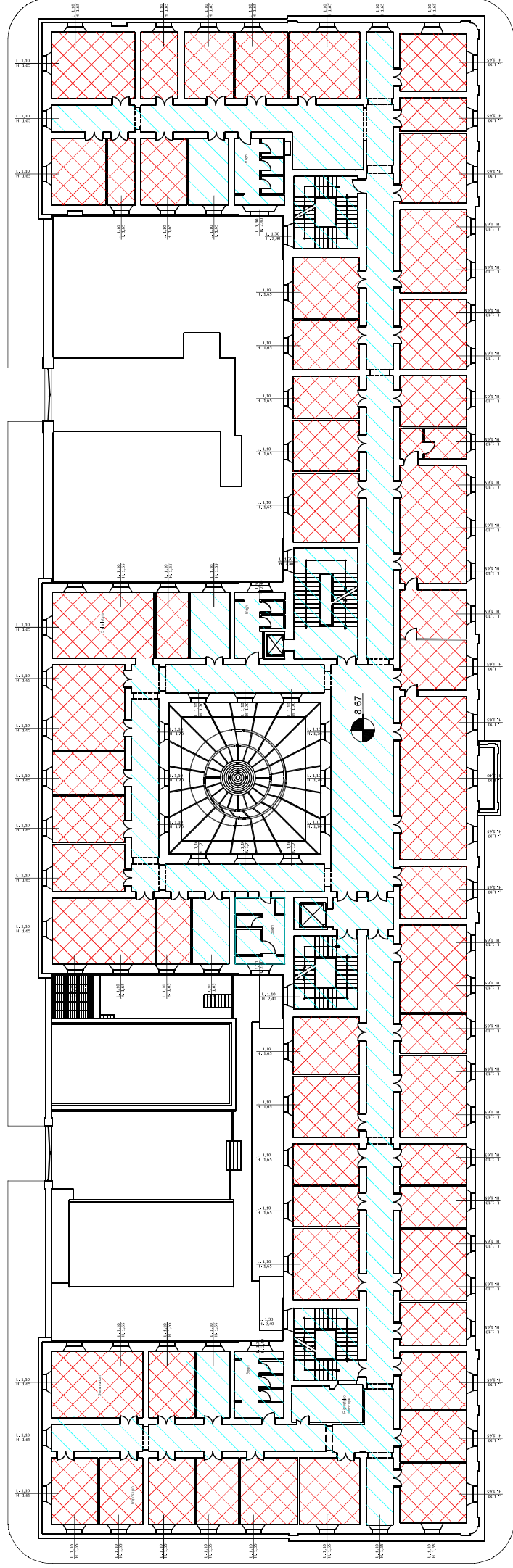
 locali ad uso esclusivo del Consiglio

 locali in uso comune tra Consiglio e Regione



piano primo

LEGENDA	
	locali ad uso esclusivo del Consiglio
	locali in uso comune tra Consiglio e Regione

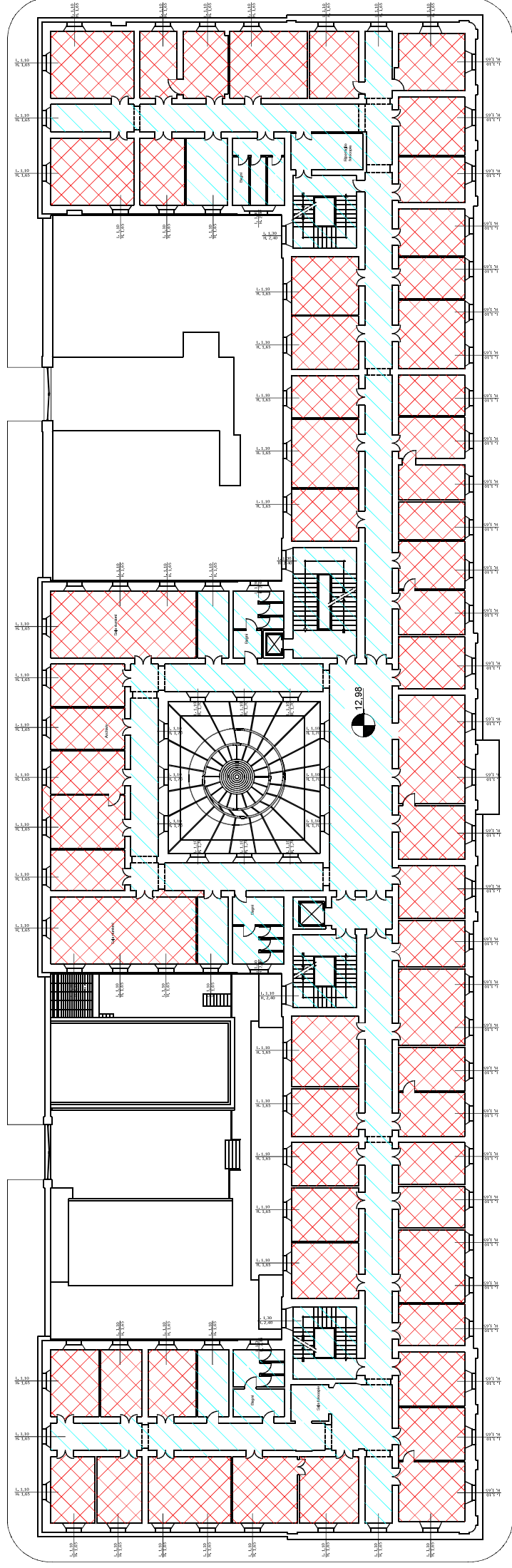


piano secondo

LEGENDA

locali ad uso esclusivo del
Consiglio

locali in uso comune tra
Consiglio e Regione

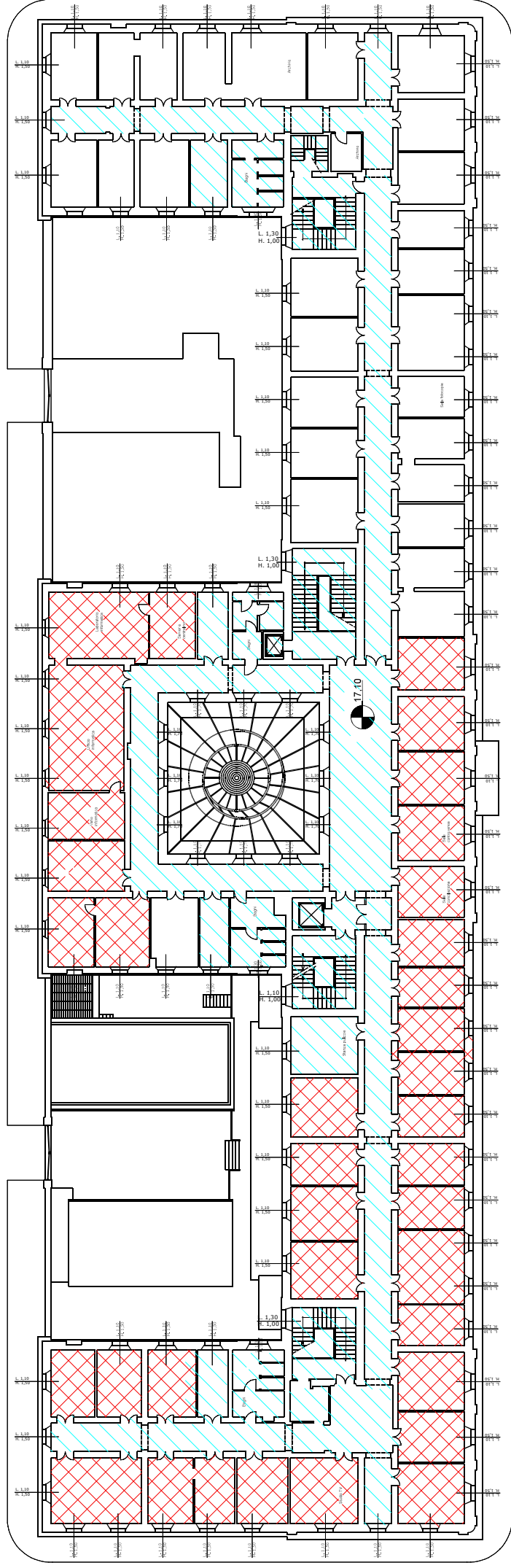


piano terzo

LEGENDA

locali ad uso esclusivo del
Consiglio

locali in uso comune tra
Consiglio e Regione

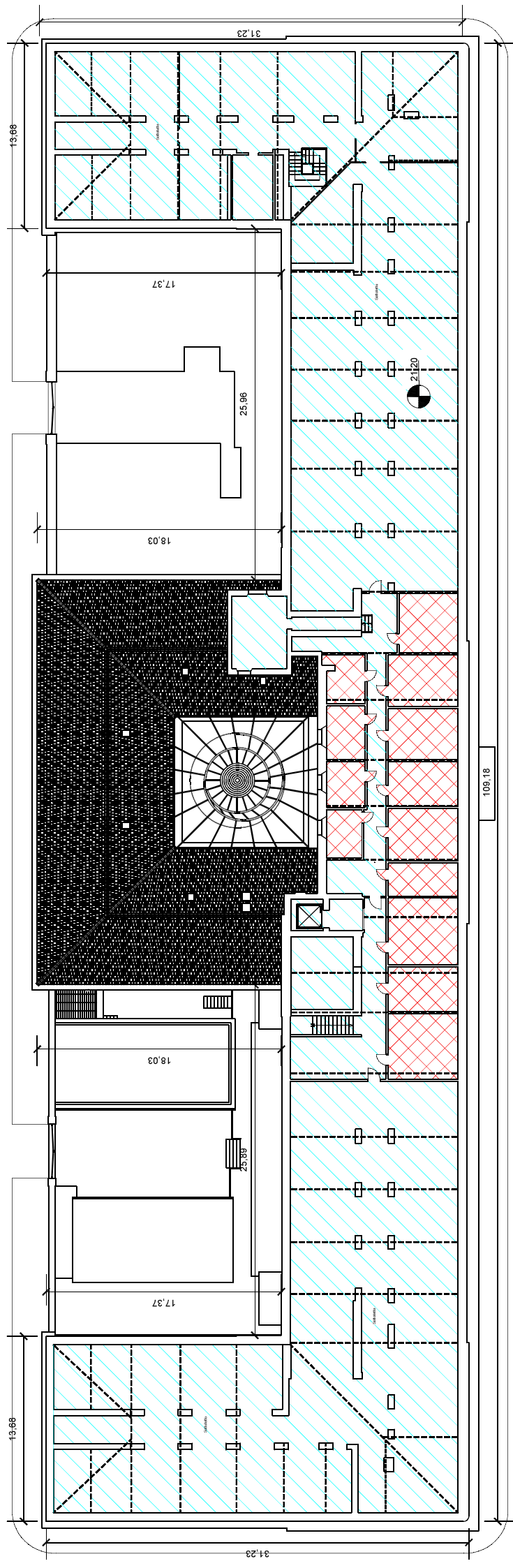


piano quarto

LEGENDA

locali ad uso esclusivo del
Consiglio

locali in uso comune tra
Consiglio e Regione



piano quinto

LEGENDA

 locali ad uso esclusivo del Consiglio

 locali in uso comune tra Consiglio e Regione

RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE (ART. 6, comma 2)		
	REGIONE	CONSIGLIO
TIPOLOGIA DI SPESA	utenza elettrica	pulizie
	utenza idrica	vigilanza
	utenza gas	<i>facility management</i> immobili (manutenzione antincendio, elevatori, portineria)
	manutenzione centrali telefoniche	utenza telefonica
	manutenzione di impianti termici	fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario
	manutenzione di impianti elettrici e idrico sanitari	gestione bar/mensa
	servizi assicurativi (polizza <i>All Risk</i> del fabbricato)	connettività
		tassa rifiuti (TARI)